



CH-3003 Berna, USTRA

Ai Dipartimenti cantonali competenti  
in materia di circolazione stradale

Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: H233-0913/Bui  
Collab. responsabile: Irene Burch  
**Berna, 19 giugno 2008**

### **Istruzioni concernenti l'autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare**

Gentili signore, egregi signori,

a causa della debole domanda di corsi di formazione complementare nel corso del primo anno e mezzo che ha seguito l'introduzione della formazione in due fasi, molti animatori non sono in grado di dimostrare di aver impartito 30 giorni di corsi. Per evitare che queste persone perdano l'autorizzazione per animatori (art. 64 cpv. 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione), abbiamo emanato le istruzioni allegate, nelle quali sono previste due disposizioni di deroga per la proroga e il riottenimento dell'autorizzazione. Le nuove istruzioni possono essere scaricate dal nostro portale Internet:

[www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it](http://www.astra.admin.ch/dokumentation/00117/00212/index.html?lang=it)

(Settore responsabile: Ammissione alla circolazione, responsabilità civile, questioni penali).

Distinti saluti

**Ufficio federale delle strade**

sig. R. Dieterle

Rudolf Dieterle  
Direttore

Allegato: Istruzioni concernenti l'autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare.

Questa circolare è inviata contemporaneamente alle associazioni e organizzazioni interessati.



## Istruzioni concernenti l'autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare

---

(in virtù degli art. 64b, 64e cpv. 1 e 150 cpv. 6 OAC)

### 1. Principio

L'autorizzazione per animatori di corsi di formazione complementare viene concessa se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 64b capoverso 1 dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC; RS 741.51). L'autorizzazione è limitata a tre anni. La sua durata di validità è prorogata se il titolare prova di avere impartito per almeno 30 giorni corsi di formazione complementare ai titolari di una licenza di condurre in prova e di avere frequentato due giornate intere di corsi di perfezionamento per animatori (art. 64e cpv. 1 OAC). Perciò, tutti coloro che non sono in grado di fornire tali prove perdono l'autorizzazione. In linea di massima, anche per riottenere l'autorizzazione vale quanto prescritto dall'articolo 64b capoverso 1 OAC (frequentare, nuovamente, una formazione di animatore e ottenere l'attestato di competenza).

### 2. Deroghe

#### 2.1 Proroga dell'autorizzazione per animatore

Causa la debole domanda di corsi di formazione complementare nel corso del primo anno e mezzo che ha seguito l'introduzione della formazione in due fasi il 1° dicembre 2005, molti animatori non sono in grado di dimostrare di aver impartito 30 giorni di corsi. In questo caso si applica pertanto la seguente deroga:

Per ottenere una proroga della validità, gli animatori che hanno ottenuto l'autorizzazione prima del 1° gennaio 2008 devono dimostrare unicamente di aver svolto due giorni di perfezionamento nel corso dei loro primi tre anni di attività da animatori.

#### 2.2 Riottenimento dell'autorizzazione per animatore

Per motivi di proporzionalità, per il riottenimento dell'autorizzazione per animatore vale la seguente deroga:

Se l'autorizzazione è scaduta da meno di tre anni, il candidato deve unicamente sostenere un esame di animatore completo. Spetterà poi a un esperto competente della garanzia della qualità del Consiglio svizzero della sicurezza stradale decidere se l'esame è stato superato. In caso affermativo, l'autorizzazione viene rilasciata nuovamente. Per la ripetizione dell'esame vale l'articolo 64d capoverso 3.

Se l'autorizzazione è scaduta da più di tre anni, essa è rilasciata in base all'articolo 64b OAC.

3. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore subito e sono valide fino al trasferimento della regolamentazione nell'OAC.

**Ufficio federale delle strade**

sig. R. Dieterle

Rudolf Dieterle  
Direttore